



Trento, 12 agosto 2015

LM/lb

CIRCOLARE

Agli Enti Soci

- LL. SS. -

e p.c. Spettabile
Servizio Urbanistica
e tutela del paesaggio
Provincia autonoma di Trento
Via Mantova, 67
38122 TRENTO

OGGETTO: indicazione operative per l'utilizzo della modulistica edilizia secondo la nuova legge urbanistica 15/2015

In occasione dell'odierna entrata in vigore della nuova legge urbanistica provinciale per il governo del territorio (legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15), si crede utile rendere alcune indicazioni operative alla luce della novella legislativa in merito alla modulistica edilizia, tuttora vigente, in uso presso i comuni trentini.

La disciplina transitoria che si estrapola dalla lettura degli articoli 120 e ss. della legge provinciale per il governo del territorio 2015 fissa il principio in base al quale in attesa dell'approvazione del regolamento unico provinciale (o più precisamente entro la data che in esso verrà individuata), che avverrà entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per la disciplina delle materie in esso contenute si continuano ad applicare le corrispondenti disposizioni recate dalle "Disposizioni regolamentari di attuazione della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1" (DPP 13 luglio 201, n. 18-50/Leg.) e dagli altri regolamenti e deliberazioni attuativi della legge urbanistica 2008 o da essa richiamati.

In tale contesto qual è la sorte della **modulistica edilizia**, approvata d'intesa con il Consiglio delle Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 101, comma 2, 102, comma 3 e 106, comma 1 della legge urbanistica provinciale e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2019 del 3 settembre 2010 e successive modifiche e integrazioni?

L'articolo 74 elenca gli aspetti urbanistici necessariamente demandati al "*regolamento urbanistico edilizio provinciale*", in particolare alla lettera j) richiama la "*documentazione da presentare per la domanda di autorizzazione paesaggistica, del permesso di costruire o da allegare alla SCIA, distinguendo la documentazione necessaria ai fini dell'avvio dei lavori e quella da produrre a fine lavori per il rilascio del certificato di agibilità*".

A memoria dell'articolo 9, comma 8, legge provinciale 23/1992 sull'attività amministrativa, rimane fermo il principio per cui: "*nelle materie disciplinate dalle leggi provinciali, per favorire l'uniformità nella loro applicazione da parte degli enti locali, la Provincia d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali definisce la documentazione necessaria e approva i moduli e formulari concernenti i procedimenti amministrativi gestiti dai comuni e dalle comunità, anche per ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese. I comuni e le comunità devono rendere disponibili anche per via telematica i moduli e i formulari definiti secondo le modalità*

previste da questo comma e devono chiedere ai cittadini e alle imprese unicamente la documentazione individuata come necessaria ai sensi di questo comma...”

Dunque, per quanto riguarda le **domande di concessione edilizia già presentate** alla data di entrata in vigore della legge continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni della l.p. 1/2008 e lo stesso dicasi per le **concessioni edilizie già rilasciate** alla medesima data e per le **SCIA già presentate**, purché i lavori siano già iniziati (art. 122 l.p. 15/2015). Di conseguenza, lo stesso ragionamento vale per la modulistica edilizia già in vigore.

Nel caso invece dell'**avvio di nuovi procedimenti** a far data da oggi (12 agosto 2015), ossia per le nuove domande di permesso di costruire o per la presentazione di SCIA, in virtù delle regole transitorie suesposte, finché non verrà approvato da parte della Giunta provinciale il regolamento unico più volte citato, continua ad essere valida la modulistica approvata *illo tempore*, naturalmente con l'accorgimento di interpretare i vecchi riferimenti normativi secondo le nuove disposizioni di legge. Con ciò volendo significare anche l'utilizzo della corretta terminologia giuridica nel caso, ad esempio, del premesso di costruire per il rilascio del titolo amministrativo.

La mancata abrogazione degli articoli in materia di **vigilanza sull'attività edilizia e sul sistema sanzionatorio** (artt da 123 a 138) rendono peraltro superfluo l'aggiornamento dei relativi moduli (domanda di concessione edilizia in sanatoria e domanda di provvedimento in sanatoria).

Si raccomanda particolare attenzione all'elenco delle opere libere soggette a comunicazione (art. 78, comma 3) che, rispetto alle possibilità ammesse dalla legge 1/2008 (art 97, comma 1bis), è significativamente cambiato.

In tal senso andrà modificato il **modulo della comunicazione di manutenzione straordinaria** con lo stralcio della fattispecie degli allacciamenti dei servizi all'utenza (art. 78, comma 2, lett. e)), ora completamente liberi da adempimenti amministrativi, e nel caso di *interventi che interessano le parti esterne dell'edificio* con lo stralcio delle parole *“e non sono utilizzati materiali o tinteggiature diversi da quelli esistenti”* (in prima pagina, dopo la parola “COMUNICA” alla **lettera B**), in quanto secondo la nuova dicitura recata dalla lettera b) del comma 3 possono essere comunicati tali lavori solo se realizzati: *“nel rispetto dei materiali o della tinteggiatura previsti dal PRG o del piano colore, se adottato”*.

Il modulo di comunicazione di manutenzione straordinaria potrà essere inoltre utilizzato per tutti gli altri interventi specificati dall'art 78, comma 3, della legge provinciale per il governo del territorio, tramite semplice aggiunta (manualmente o con foglio a parte) della tipologia richiesta, come di seguito specificato:

- le legnaie pertinenziali degli edifici, se rispettano le tipologie e i limiti dimensionali stabiliti dal PRG;
- le tende da sole avvolgibili prive di sostegni a palo su edifici posti nelle aree di tutela ambientale o soggetti alla disciplina in materia di beni culturali o compresi negli insediamenti storici, se rispettano i criteri stabiliti dal comune per la loro installazione; questi interventi sono liberi all'esterno delle aree sopra indicate o non soggette ai predetti vincoli;
- le recinzioni di altezza inferiore a 150 centimetri;
- le attrezzature e gli elementi di arredo di pertinenza di esercizi pubblici e commerciali eseguiti nel rispetto delle disposizioni comunali in materia;
- gli interventi di installazione e di modifica di impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione su strutture esistenti;
- gli interventi di demolizione delle strutture che ospitano impianti fissi di telecomunicazione e di radiodiffusione e la modifica delle medesime strutture nei limiti del 20 per cento delle dimensioni della struttura esistente;
- gli interventi di trasformazione del bosco volti al ripristino di aree prative o pascolive o alla realizzazione di bonifiche agrarie che non richiedono alcuna opera di infrastrutturazione o di edificazione, nell'ambito delle fattispecie disciplinate dall'articolo 16, comma 1, lettere c) e c bis), della legge provinciale sulle foreste e sulla protezione

della natura 2007, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 85 della legge provinciale 15/2015;


- la segnaletica sentieristica ed escursionistica e quella di denominazione di percorsi storici e culturali, nel rispetto dei criteri eventualmente previsti dalla normativa vigente relativamente alla segnaletica e alla cartellonistica;
- i cartelli o altri mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati;
- cippi o simboli commemorativi posti all'esterno delle aree pertinenziali degli edifici, se di limitate dimensioni e se privi di opere murarie di fondazione;
- la coltivazione delle cave, miniere e torbiere nel rispetto delle disposizioni provinciali in materia.

Per quanto riguarda gli altri moduli edilizi non si rilevano particolari modifiche da segnalare, salvo la raccomandazione di riferirsi alla fonte normativa corretta per l'istruzione delle pratiche edilizie stante la particolare complessità della fase transitoria introdotta dalla legge provinciale 15/2015.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Ceschi



Il Presidente
dott. Paride Gianmoena

